

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6274 del 22/12/2020
Oggetto	Rinnovo con variante di concessione di occupazione di area demaniale ad uso sfalcio argini e coltivazioni agricole COMUNI: POGGIO RENATICO (Fe) e MALALBERGO (BO) CORSO D'ACQUA: FIUME RENO TITOLARE: AZIENDA AGRICOLA BRINI MAURIZIO CODICE PRATICA N. BO14T0048/20RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6451 del 22/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventidue DICEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



## AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

---

**OGGETTO:** RINNOVO CON VARIANTE DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO SFALCIO ARGINI E COLTIVAZIONI AGRICOLE

**COMUNI:** POGGIO RENATICO (FE) E MALALBERGO (BO)

**CORSO D'ACQUA:** FIUME RENO

**TITOLARE:** AZIENDA AGRICOLA BRINI MAURIZIO

**CODICE PRATICA N.** BO14T0048/20RN01

### IL DIRIGENTE

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la LR n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agencia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARP AE "Agencia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana alla scrivente Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

**viste** le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

**considerato** che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

**preso atto** che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

**Vista** l'istanza assunta al Prot.n.PG/2020/140523 del 30/09/2020 pratica n.BO14T0048/20RN01 presentata dall'Azienda Agricola Brini Maurizio con sede legale a Mordano (BO) in Via Colombarone n.21 nella persona del suo legale rappresentante Brini Maurizio nato a Imola il 15/01/1969, C.F. BRNMRZ69A15E289D con cui viene richiesto il rinnovo con variante in aumento di occupazione della concessione di area demaniale per pertinenza idraulica ad uso sfalcio argini e coltivazioni agricole lungo il Fiume Reno in sponda sinistra in località Poggio Renatico (Fe) e in sponda destra in località Malalbergo (Bo) censite catastalmente come in tabella sottostante, rilasciata con determinazione Arpae n.3139 del 20/06/2018 (pratica BO014T0048/17VR01 con scadenza 31/12/2020);

Fiume Reno sponda destra	FG	mappali
Malalbergo	1	1
Malalbergo	1	2
Malalbergo	1	3
Malalbergo	1	4
Malalbergo	1	6
Malalbergo	1	7
Malalbergo	1	8
Malalbergo	1	51/p
Malalbergo	2	1
Malalbergo	2	2
Malalbergo	2	3
Malalbergo	2	4
Malalbergo	2	5
Malalbergo	2	6
Malalbergo	2	7
Malalbergo	2	8/p
Malalbergo	3	1
Malalbergo	3	2
Malalbergo	3	3
Malalbergo	3	4
Malalbergo	3	6
Malalbergo	3	7
Malalbergo	3	8
Malalbergo	3	9
Malalbergo	3	10
Malalbergo	3	11
Malalbergo	3	12
Malalbergo	3	13
Malalbergo	3	6
Malalbergo	3	7
Malalbergo	3	8
Malalbergo	3	10
Malalbergo	4	1
Malalbergo	4	2
Malalbergo	4	3
Malalbergo	4	4
Malalbergo	4	5
Malalbergo	4	6
Malalbergo	4	7
Malalbergo	4	8
Malalbergo	4	10
Malalbergo	5	1
Malalbergo	5	2
Malalbergo	5	3
Malalbergo	5	4
Malalbergo	5	6
Malalbergo	5	38
Malalbergo	5	49

Fiume Reno sponda sinistra	FG	mappali
Poggio Renatico	78	42/p
Poggio Renatico	78	43
Poggio Renatico	79	38/p
Poggio Renatico	79	39
Poggio Renatico	82	35/p
Poggio Renatico	82	36
Poggio Renatico	83	39/p
Poggio Renatico	83	41
Poggio Renatico	85	25
Poggio Renatico	85	64/p
Poggio Renatico	87	44
Poggio Renatico	87	45
Poggio Renatico	88	33
Poggio Renatico	88	34

**Verificato** che la richiesta in variante è per l'aumento dell'occupazione della superficie arginale pari a Ha 61.23.56 rispetto ai precedenti 57,7024 e per una superficie golenale di Ha 26.16.10 rispetto ai precedenti 24,8336;

**Considerato** che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale è assimilabile a "uso agricolo in golena" e "sfalcio argini", ai sensi dell'Art.20 L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;

**Dato atto** che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 374 in data 28/10/2020;

**Considerato** che la concessione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

**Preso atto** dell'autorizzazione idraulica del Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, rilasciata con determinazione n. 4041 del 09/12/2020 e acquisita agli atti in data 10/12/2020 con il n.PG/2020/178925 ai sensi del R.D. 523/1904, che si è espressa in senso favorevole con prescrizioni ed è allegata come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);

**Verificato** che il concessionario:

- è in regola con i versamenti dei canoni di concessione fino al 31/12/2020
- in aggiunta agli importi pregressi dovuti, ha corrisposto un importo in eccesso di € **19,90=** che viene scomputato della annualità 2021;

**Verificato che** sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- spese istruttoria per la domanda di rinnovo di € 75,00=;
- canone 2021 per un importo di € **3.332,19=** pari all'importo dovuto di € 3.352,09= cui è sottratto il pagamento pregresso in eccesso di € 19,90=, fatte salve eventuali rivalutazioni Istat;
- adeguamento del deposito cauzionale per un importo di € **248,14=**;

**Preso atto** dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 22/12/2020 (assunta agli atti al prot.n.PG/2020/185679 del 22/12/2020);

**Preso atto** dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**Attestata** la regolarità amministrativa,

**Visto** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.

#### **DETERMINA**

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare all'Azienda Agricola Brini Maurizio con sede legale a Mordano (BO) in Via Colombarone n.21 nella persona del suo legale rappresentante Brini Maurizio nato a Imola il 15/01/1969, C.F. BRNMRZ69A15E289D il rinnovo con variante in

aumento di occupazione della concessione di area demaniale per pertinenza idraulica ad uso sfalcio argini e coltivazioni agricole lungo il fiume Reno in sponda sinistra in località Poggio Renatico (Fe) e in sponda destra in località Malalbergo (Bo) censite catastalmente come indicato in tabella riportata nel disciplinare allegato, per una superficie arginale di Ha 61.23.56 e per una superficie golenale di Ha 26.16.10, rilasciata con determinazione Arpae n.3139 del 20/06/2018 (pratica BO014T0048/17VR01;

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al **31/12/2026** ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004 e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso assimilabile a "uso agricolo", calcolato applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è fissato in **€ 3.352,09= per l'anno 2021**, fermo restando eventuali rivalutazioni Istat, versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2021 per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2021, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7) di dare atto che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., e fissata in € **3.352,09=** corrispondente ad una annualità del canone stabilito, ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 3.103,95= (in riferimento alle pratiche BO14T0048 e BO14T0048/17VR01 per un importo aggiuntivo di € 248,14=, versato anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

8) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è **soggetto a registrazione fiscale** che andrà effettuata a cura del Concessionario entro 20 giorni dalla sua adozione, poiché l'imposta di registro risulta superiore ad euro 200,00, ai sensi degli art. 2 e 5, d.P.R. 131/1986. Il concessionario dovrà restituire a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi dell'avvenuta registrazione;

9) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

10) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

11) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

12) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale

superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

**Patrizia Vitali**

## **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da Brini Maurizio nato a Imola il 15/01/1969, C.F. BRNMRZ69A15E289D

### **art. 1**

#### **Oggetto di concessione**

**Corso d'acqua:** Fiume Reno

**Comuni:** Poggio Renatico (Fe) e Malalbergo (Bo)

Fiume Reno sponda sinistra	FG	mappali
Poggio Renatico	78	42/p
Poggio Renatico	78	43
Poggio Renatico	79	38/p
Poggio Renatico	79	39
Poggio Renatico	82	35/p
Poggio Renatico	82	36
Poggio Renatico	83	39/p
Poggio Renatico	83	41
Poggio Renatico	85	25
Poggio Renatico	85	64/p
Poggio Renatico	87	44
Poggio Renatico	87	45
Poggio Renatico	88	33
Poggio Renatico	88	34

Fiume Reno sponda destra	FG	mappali
Malalbergo	1	1
Malalbergo	1	2
Malalbergo	1	3
Malalbergo	1	4
Malalbergo	1	6
Malalbergo	1	7
Malalbergo	1	8
Malalbergo	1	51/p
Malalbergo	2	1
Malalbergo	2	2
Malalbergo	2	3
Malalbergo	2	4
Malalbergo	2	5
Malalbergo	2	6
Malalbergo	2	7
Malalbergo	2	8/p
Malalbergo	3	1
Malalbergo	3	2
Malalbergo	3	3
Malalbergo	3	4
Malalbergo	3	6
Malalbergo	3	7
Malalbergo	3	8
Malalbergo	3	9
Malalbergo	3	10
Malalbergo	3	11
Malalbergo	3	12
Malalbergo	3	13
Malalbergo	3	6
Malalbergo	3	7
Malalbergo	3	8
Malalbergo	3	10
Malalbergo	4	1
Malalbergo	4	2
Malalbergo	4	3
Malalbergo	4	4
Malalbergo	4	5
Malalbergo	4	6
Malalbergo	4	7
Malalbergo	4	8
Malalbergo	4	10
Malalbergo	5	1
Malalbergo	5	2
Malalbergo	5	3
Malalbergo	5	4
Malalbergo	5	6
Malalbergo	5	38
Malalbergo	5	49

**Concessione per:** sfalcio argini per una superficie di ha 61.23.56 e sfalcio in golena per una superficie di ha 26.16.10

**Pratica n.** BO14T0048/20RN01

**art. 2**  
**Condizioni generali**

il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato all'istanza, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

l'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

**art. 3**  
**Variazioni alla concessione e cambi di titolarità**

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata all'istanza e con le eventuali modifiche approvate nel presente atto, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario;

#### **art.4**

##### **Durata e rinnovo della concessione**

la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza è fissata al **31/12/2026** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004;

#### **art. 5**

##### **Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale**

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

#### **art.6**

##### **Canone annuo e cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

#### **art.7**

##### **Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione**

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

#### **art.8**

### **Condizioni e prescrizioni tecniche**

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata con Determinazione n. 4041 del 09/12/2020 dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna e trasmesse al titolare in allegato al presente atto (**Allegato 1**).

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**PROTEZIONE CIVILE**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 4041 del 09/12/2020 BOLOGNA

**Proposta:** DPC/2020/4100 del 09/12/2020

**Struttura proponente:** SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO  
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

**Oggetto:** PRATICA BO14T0048-20RN01- NULLA OSTA IDRAULICO AI SENSI DEL R.D. 523/1904 - AUTORIZZAZIONE AI FINI IDRAULICI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI AD USO SFALCIO E COLTIVAZIONI AGRICOLE, FIUME RENO. COMUNI DI POGGIO RENATICO (FE) E MALALBERGO (BO).

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

**Firmatario:** CLAUDIO MICCOLI in qualità di Responsabile di servizio

**Responsabile del procedimento:** Claudio Miccoli

Firmato digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 8 maggio 1904, n. 368, "Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi";
- il R.D. 09 dicembre 1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria e delle opere di bonifica";
- l'art.822 del Codice Civile, Demanio Pubblico;
- la legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la D.G.R. n.3939/1994, direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- l'art. 19 comma 5 della L.R. n. 13/2015, che assegna, tra l'altro, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile l'espressione del nulla-osta idraulico;
- l'art. 13 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7, per i soli aspetti inerenti alla funzionalità idraulica;
- il P.S.A.I. vigente (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Reno/Po) redatto dall'Autorità di Bacino del Reno;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)".

Richiamata la L.R. 30 luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale è stato riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione e quindi anche quello dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, ora Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (A.R.S.T. e P.C.);

Dato atto che nell'ambito della normativa adottata per definire i percorsi di riordino delle funzioni territoriali avviati con la sopra richiamata L.R. n. 13/2015, particolare rilevanza assume la D.G.R. n. 622 del 28 aprile 2016, con la quale la Giunta Regionale ha modificato, a decorrere dalla data del 01/05/2016, l'assetto organizzativo e funzionale A.R.S.T. e P.C.;

Richiamate altresì:

- la Legge n. 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la D.G.R. n. 2416/2008, "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
- la D.G.R. del 28 aprile 2016 n. 622, "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- la Determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente 26 maggio 2016, n. 8518, "Individuazione dei dirigenti autorizzati ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 7/2016 e della deliberazione di Giunta n. 712/2016";
- la determinazione di organizzazione del 23 Dicembre 2016 n. 2587, del Dirigente del Servizio Area Reno e Po di Volano, A.R.S.T. e P.C.;

Premesso che:

- a seguito dell'attuazione della L.R. n. 13/2015, i procedimenti di rilascio delle concessioni del demanio idrico sono assegnate all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia - ARPAE - tramite la struttura Autorizzazioni e Concessioni - S.A.C. - con decorrenza 1° maggio 2016;
- dalla stessa decorrenza del 1° maggio 2016, all'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - compete il rilascio dei nulla osta ai soli fini idraulici, di cui alla L.R. n.7/2004 e s.m.i.;

Preso atto:

che con nota sinadoc 19281/2018, registrata al protocollo del Servizio con n. PC/2020/56683 il 14.10.2020, l'ARPAE SAC di Bologna ha richiesto il nulla osta idraulico relativo all'istanza di concessione presentata dalla az. Agr. Brini Maurizio, C.F. BENMRZ69A15E289D, finalizzata al rilascio della concessione di occupazione di aree del demanio idrico ad uso SFALCIO FORAGGIO E COLTIVAZIONI AGRICOLE, in DESTRA E SINISTRA idraulica del corso d'acqua FIUME RENO, in località POGGIO RENATICO e MALALBERGO censite catastalmente, VEDI TABELLA:

SPONDA SINISTRA

<b>COMUNE</b>	<b>FOGLIO</b>	<b>MAPPALE</b>
Poggio Renatico	78	42/parte
Poggio Renatico	78	43
Poggio Renatico	79	38/p
Poggio Renatico	79	39
Poggio Renatico	82	35/p
Poggio Renatico	82	36
Poggio Renatico	83	39/p
Poggio Renatico	83	41
Poggio Renatico	85	25
Poggio Renatico	85	64/p
Poggio Renatico	87	44
Poggio Renatico	87	45
Poggio Renatico	88	33
Poggio Renatico	88	34

SPONDA DESTRA

<b>COMUNE</b>	<b>FOGLIO</b>	<b>MAPPALE</b>
Malalbergo	1	1
Malalbergo	1	2
Malalbergo	1	3
Malalbergo	1	4
Malalbergo	1	6
Malalbergo	1	7
Malalbergo	1	8
Malalbergo	1	51/p
Malalbergo	2	1
Malalbergo	2	2
Malalbergo	2	3
Malalbergo	2	4
Malalbergo	2	5
Malalbergo	2	6
Malalbergo	2	7
Malalbergo	2	8/p
Malalbergo	3	1
Malalbergo	3	2

Malalbergo	3	3
Malalbergo	3	4
Malalbergo	3	6
Malalbergo	3	7
Malalbergo	3	8
Malalbergo	3	9
Malalbergo	3	10
Malalbergo	3	11
Malalbergo	3	12
Malalbergo	3	13
Malalbergo	4	1
Malalbergo	4	2
Malalbergo	4	3
Malalbergo	4	4
Malalbergo	4	5
Malalbergo	4	6
Malalbergo	4	7
Malalbergo	4	8
Malalbergo	4	10
Malalbergo	5	1
Malalbergo	5	2
Malalbergo	5	3
Malalbergo	5	4
Malalbergo	5	6
Malalbergo	5	38
Malalbergo	5	49

Superficie arginale complessiva: ha 61.23.56

Superficie golenale complessiva: ha 26.16.10

Considerato che:

- l'occupazione di area del demanio idrico consiste in sfalci delle arginature, come indicato nella domanda di concessione e individuata negli stralci cartografici a supporto della domanda;
- dalla consultazione degli elaborati del P.S.A.I. (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Reno) redatti dall'Autorità di Bacino del Reno, le aree occupate ricadono nelle aree P1 (inondazioni rare) /**P2 (inondazioni poco frequenti)/P3 (inondazioni frequenti)**;

Valutato che, nell'ambito del procedimento sopra richiamato, l'utilizzo di tale area del demanio idrico non altera negativamente il buon regime idraulico del FIUME RENO

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa:

**DETERMINA**

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa:

di rilasciare il nulla osta ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, alla richiesta di nulla osta formulata da ARPAE-SAC di Bologna relativamente al procedimento di concessione presentato dalla az. Agr. Brini Maurizio, C.F. BENMRZ69A15E289D, finalizzata al rilascio della concessione di occupazione di aree del demanio idrico ad uso SFALCIO FORAGGIO E COLTIVAZIONI AGRICOLE, in DESTRA E SINISTRA idraulica del corso d'acqua FIUME RENO, in località POGGIO RENATICO e MALALBERGO censite catastalmente, VEDI TABELLA:

SPONDA SINISTRA

<i>COMUNE</i>	<i>FOGLIO</i>	<i>MAPPALE</i>
Poggio Renatico	78	42/parte
Poggio Renatico	78	43
Poggio Renatico	79	38/p
Poggio Renatico	79	39
Poggio Renatico	82	35/p
Poggio Renatico	82	36
Poggio Renatico	83	39/p
Poggio Renatico	83	41
Poggio Renatico	85	25
Poggio Renatico	85	64/p
Poggio Renatico	87	44
Poggio Renatico	87	45
Poggio Renatico	88	33
Poggio Renatico	88	34

SPONDA DESTRA

<i>COMUNE</i>	<i>FOGLIO</i>	<i>MAPPALE</i>
Malalbergo	1	1
Malalbergo	1	2
Malalbergo	1	3
Malalbergo	1	4
Malalbergo	1	6

Malalbergo	1	7
Malalbergo	1	8
Malalbergo	1	51/p
Malalbergo	2	1
Malalbergo	2	2
Malalbergo	2	3
Malalbergo	2	4
Malalbergo	2	5
Malalbergo	2	6
Malalbergo	2	7
Malalbergo	2	8/p
Malalbergo	3	1
Malalbergo	3	2
Malalbergo	3	3
Malalbergo	3	4
Malalbergo	3	6
Malalbergo	3	7
Malalbergo	3	8
Malalbergo	3	9
Malalbergo	3	10
Malalbergo	3	11
Malalbergo	3	12
Malalbergo	3	13
Malalbergo	4	1
Malalbergo	4	2
Malalbergo	4	3
Malalbergo	4	4
Malalbergo	4	5
Malalbergo	4	6
Malalbergo	4	7
Malalbergo	4	8
Malalbergo	4	10
Malalbergo	5	1
Malalbergo	5	2
Malalbergo	5	3
Malalbergo	5	4
Malalbergo	5	6
Malalbergo	5	38
Malalbergo	5	49

Superficie arginale complessiva: ha 61.23.56

Superficie golenale complessiva: ha 26.16.10

di condizionare l'utilizzo delle aree demaniali alle seguenti prescrizioni vincolanti:

- 1) Dal ciglio della sponda fluviale e dal piede in golena dell'argine dovranno essere mantenute delle fasce di rispetto larghe almeno quattro metri ciascuna.

- 2) Le superfici arginali e le fasce di rispetto di cui sopra dovranno essere mantenute a prato naturale permanente con la proibizione di qualsiasi coltivazione.
- 3) Nei piani golenali, con l'eccezione delle fasce di rispetto di cui sopra, sarà consentita, oltre al prato naturale, la sola coltivazione di erba medica o prato stabile polifita. Per tali coltivazioni sarà consentita la preparazione del terreno con lavorazioni che non dovranno superare i trenta centimetri di profondità. Al termine del ciclo colturale del medicaio e/o del prato stabile polifita (di durata almeno quadriennale) potrà essere autorizzata, comunque per una sola annata agraria, la coltivazione di seminativi non impattanti con il regime idraulico.
- 4) Su tutte le superfici date in concessione è proibita la concimazione sia chimica che organica, il diserbo chimico e l'uso di fitofarmaci.
- 5) È a carico del concessionario lo sfalcio dei corpi arginali, dal piede arginale esterno al piede interno, corrispondenti al lotto assegnato, nonché di tutte le aree fino al ciglio di sponda della cunetta di magra ricadenti all'interno del perimetro del lotto stesso. Tale sfalcio dovrà essere eseguito almeno due volte l'anno.
- 6) In ogni caso lo sfalcio delle erbe è subordinato alle esigenze idrauliche dell'Amministrazione concedente. Sarà quindi facoltà del Servizio far anticipare o posticipare, od anche impedire, i lavori di cui sopra in caso di piene, di temute inondazioni ed in ogni altra evenienza in cui, a giudizio del Servizio stesso, ciò apparisse necessario, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o riduzioni del canone.
- 7) Le operazioni colturali, lo sfalcio delle erbe, la loro lavorazione in luogo e la successiva raccolta dei prodotti con il trasporto fuori dalle arginature dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare danni alle superfici arginali. Sarà quindi vietato, in caso di pioggia, il transito sopra i manufatti arginali dei mezzi agricoli
- 8) È vietato il pascolo degli animali sulle scarpate e banche dei corpi arginali. Eventuali trasgressori incorreranno nelle penalità comminate dalle norme di polizia idraulica e risponderanno dei danni arrecati.

- 9) Il concessionario non potrà con i raccolti tenere ingombre le superfici arginali, questi dovranno essere caricati e trasportati fuori dalle arginature nel minor tempo possibile. Soprattutto le fasce di rispetto e le sommità arginali devono essere sempre libere da ostacoli di qualsiasi genere.
- 10) È vietato al concessionario qualunque lavoro che tendesse ad alterare lo stato delle scarpate, dei piani delle banche e sottobanche, quand'anche avesse ciò per scopo di aumentare il terreno prativo. È vietato anche lo scarico di materiale terroso, la costruzione di arginelli od altre forme di impedimento al libero deflusso delle acque.
- 11) Il concessionario non potrà impedire od ostacolare lo sfalcio anche totale delle sommità o delle fasce di rispetto in qualunque tempo venisse fatto dall'Amministrazione idraulica o da chi ha l'onere della manutenzione di strade o rampe, né per tale sfalcio, e conseguente eventuale mancanza di prodotto, potrà pretendere qualsiasi compenso od abbuono.
- 12) L'area demaniale in concessione dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza.
- 13) L'Amministrazione idraulica nell'ambito delle proprie competenze si riserva il diritto di eseguire lavori, manutenzioni, rilievi ed in genere di occupare, modificare o alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo i suoli, ed il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso del canone, se non quando fosse privato, a causa del lavoro e dell'occupazione, del prodotto per più di un quinto dell'intera superficie concessa. In tal caso la riduzione del canone sarà in proporzione della perdita di superficie produttiva da determinarsi con insindacabile giudizio dell'Amministrazione idraulica. La riduzione avrà luogo solamente per l'annata in cui il prodotto della superficie del terreno occupato o danneggiato sia venuto a mancare.
- 14) Il personale dell'Amministrazione concedente, di Imprese incaricate dalla stessa Amministrazione o chiunque altro sia autorizzato potranno percorrere le superfici concessionate, eseguirvi lavori, rilievi, saggi, ecc., senza che mai possa competere alcun compenso al concessionario. Le superfici concessionate, limitatamente

alle sommità degli argini o alle fasce di rispetto, potranno essere percorse da altri concessionari che non potendo altrimenti accedervi, necessitano di tale passaggio per accedere ai lotti a loro concessionati.

- 15) Il concessionario è l'unico responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi e per i relativi risarcimenti, nonché per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione concedente
- 16) L'intervento dovrà essere realizzato in conformità a quanto dichiarato nella domanda di concessione e agli elaborati allegati. L'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Bologna.
- 17) Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico di tipo P2-P3 e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'utilizzatore e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso.
- 18) Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
- 19) Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio al Richiedente o ai tecnici dallo stesso incaricati.
- 20) L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici,

quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

- 21) L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.
- 22) In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano-sede di Bologna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.
- 23) L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato per iscritto al Servizio Area Reno e Po di Volano sede di Bologna, con almeno 15 gg di anticipo e gli stessi dovranno iniziare entro 6 mesi dalla data di rilascio della concessione da parte di Arpae. Dovrà, altresì, essere comunicata in forma scritta la fine lavori per consentire eventuali sopralluoghi e verifiche da parte dell'Autorità Idraulica territorialmente competente.
- 24) La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.
- 25) L'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'Amministrazione regionale e

una copia sarà trasmessa all'A.R.P.E. dell'Emilia-Romagna  
S.A.C. di Bologna.

Claudio Miccoli

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**